

N. 9187/2014 R.G.

REP. SICID 42/2015
CRON. 128/2015



Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, composto dai
Magistrati:

dott. Manuela Farini Presidente

dott. Roberto Simone Giudice rel.

dott. Andrea Fidanzia Giudice

riunito in camera di consiglio, nel proc. per omologazione di concordato
preventivo promosso

Da

L s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore
rappresentata e difesa dall' [redacted] e dall'avv. [redacted]

[redacted], domiciliata presso gli stessi,

Nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI del CONCORDATO PREVENTIVO

L s.r.l. in liquidazione, in persona del Commissario Giudiziale dott.

nonché

F.I. + 7

s.r.l.,

s.r.l.,

s.r.l.,

s.r.l.,

s.r.l., rappresentati e

difesi dall'avv.



s.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa
dall'avv. , presso la stessa elettivamente domiciliata,
quale titolare dell'impresa
rappresentato e difeso dall'avv. presso lo stesso
elettivamente domiciliato,
, in persona del legale rappresentante p.t.
, rappresentata e difesa dall'avv. , presso lo stesso
elettivamente domiciliata,
ha emesso il seguente

DECRETO

1) Con ricorso depositato il 25.10.2013 s.r.l. in liquidazione
chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con
riserva di deposito della proposta e del piano ai sensi dell'art. 161, comma
6, L.F.

Con decreto del 7.11.2013 il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero e
verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, assegnava
termine di giorni 90 ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. al fine di
permettere il deposito della proposta, del piano concordatario e della
documentazione ex art. 161, comma 2 3 , L.F.; termine prorogato di ulteriori
60 giorni con decreto del 23.1.2014.

Con ricorso depositato il 24.3.2014 l'istante provvedeva al deposito della
proposta e del piano, nonché della debita documentazione, che prevedeva la
cessione di tutti i beni con proposta di pagamento; a) integrale delle spese di
procedura; b) pagamento integrale dei creditori privilegiati; b) pagamento in
misura percentuale del 15% dei creditori chirografari.



Sentito il Pubblico Ministero e il debitore, con provvedimento 14.4.2014, verificata la sussistenza dei presupposti, era dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, con la previsione del versamento della somma di Euro 56.000 ai sensi dell'art. 163, 1° co. n. 4 L.F. e la nomina del Commissario Giudiziale nella persona del dott.

Questi depositava la propria relazione ex art. 172 L.F. in data 3.6.2014 e all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F. (del 13.6.2014), si procedeva alle operazioni di voto sulla proposta del debitore.

In data 25.7.2014 il Commissario Giudiziale dimetteva relazione sulla votazione, all'esito della quale il Tribunale fissava l'udienza in camera di consiglio ex art. 180 L.F..

Il decreto 25.9.2014 del Tribunale era pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F. e notificato, a cura della società debitrice, al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti entro il termine stabilito.

Nel prescritto termine di dieci giorni prima dell'udienza la società proponente si costituiva e il Commissario Giudiziale depositava il proprio motivato parere. Nel termine prescritto si sono costituiti proponendo opposizione all'omologa i creditori D.T. e P.C. quale titolare dell'impresa A.C.

All'udienza camerale del 13.11.2014 si costituivano F.I. + 7 e. C.S. i s.r.l. quale capogruppo dell'ATI costituita da 1

s.r.l. All'udienza indicata L s.r.l. in liquidazione insisteva per l'omologazione della proposta concordataria e il Commissario Giudiziale esponeva il suo parere. Il Tribunale si riservava la decisione.



2) Osserva preliminarmente il collegio come i creditori 7.1.
s.r.l. e P.C. all'udienza camerale abbiano rinunciato alla
proposta opposizione all'omologa del concordato preventivo, precisando
come la domanda da loro svolta inerisca la natura del loro credito, il cui
accertamento non può essere svolto in questa sede, ma dovrà essere
coltivato in sede di giudizio di cognizione al fine di vedere riconosciuta la
natura prededucibile del credito della prima (e/o privilegiata) e quella
privilegiata del credito del secondo. Analogamente

C.S. s.r.l., quale capogruppo dell'ATI costituita da

., senza svolgere opposizione all'omologa del concordato,
ha chiesto di essere ammessa al passivo della procedura per un credito di €
39.906,94. Domanda, quest'ultima, ugualmente estranea al *thema*
decidendum, tanto più che in sede di concordato preventivo non vi è una
vera e propria fase di accertamento del passivo, ma solo di individuazione
dei creditori al fine dell'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 177
L.F., che dovrà essere svolta in sede di giudizio di cognizione.

I creditori dissenzienti 7.1. + 7

1

s.r.l.,

s.r.l.,

pur non svolgendo formale opposizione all'omologa del concordato, hanno
chiesto ulteriori approfondimenti istruttori in relazione ai rapporti bancari in
essere della debitrice allo scopo di poter valutare gli scenari liquidatori
alternativi.



3) Ritiene il Tribunale che sussistano tutte le condizioni per poter addivenire all'omologazione del concordato preventivo proposto da L. s.r.l. in liquidazione.

Va in primo luogo evidenziato che, a parere di questo Collegio, il controllo del tribunale in sede di giudizio di omologazione del concordato preventivo, pur in assenza di opposizioni, non sia limitato alla verifica della regolarità della procedura e del raggiungimento della maggioranze previste per l'approvazione da parte dei creditori dall'art. 177, 1° co. L.F., ma è esteso anche alle condizioni di ammissibilità del piano. Quindi non è un controllo di mera legittimità, ma anche di merito.

A una tale conclusione inducono:

- la novellazione dell'art. 163 L.F. (secondo il dettato dell'art. 12, 5 co. D.Lgs. n. 169/2007) che, con la soppressione delle parole "verificata la completezza e la regolarità della documentazione" e la loro sostituzione con le parole "ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi primo e secondo", ha riattribuito al tribunale il potere che tradizionalmente gli è riconosciuto, vale a dire quello della verifica nel merito della fondatezza e fattibilità della proposta;
- la previsione del compito del Commissario Giudiziale, dapprima ed in vista dell'adunanza dei creditori, di redigere una relazione particolareggiata sulle cause e sui tempi del dissesto (il Commissario Giudiziale ha riscontrato l'affermazione della ricorrente circa l'insorgere della crisi nel 2013, pag. 15 della relazione ex art. 172 L.F.), sulla condotta del debitore (sono state escluse condotte fraudolente, v. pag. 18 e ss. relazione ex art. 172 L.F.), sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, con estensione quindi anche alla sostanza della proposta, e,



successivamente, in vista dell'udienza per l'omologazione del concordato, del deposito di motivato parere. In particolare, con riguardo a quest'ultimo, poi, poiché si tratta di parere: che deve essere depositato in ogni caso e quindi a prescindere da eventuali opposizioni; che non può avere finalità informativa in ordine all'omologa per i creditori, dal momento che gli stessi hanno già espresso in precedenza il voto e, soprattutto, hanno già esaurito la loro possibilità di proporre opposizione (siccome relazione del Commissario Giudiziale ed opposizioni all'omologazione vanno depositate e proposte entro l'identico termine); necessariamente lo stesso non può che essere diretto ed avere un contenuto che mira ad informare il Tribunale e i soggetti eventualmente costituiti nel giudizio di omologa, di fatti e circostanze sopravvenute che incidano sulle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo. È sulla base di tali verifiche ed accertamenti eseguiti dal C.G. a seguito dell'apertura della procedura, oltre che sulla base delle allegazioni del debitore ricorrente, che il Tribunale, anche a prescindere da opposizioni, è tenuto a controllare la sussistenza e permanenza dei presupposti di ammissibilità del concordato;

- ma soprattutto la nuova formulazione dell'art. 173, ultimo comma L.F. (come novellato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 169/2007). Tale disposizione prevede la revoca dell'ammissione al concordato "se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato", laddove l'espressione "in qualunque momento" va senz'altro intesa anche con riferimento al tempo in cui il tribunale è chiamato a decidere sull'omologa del concordato.

Rimane, invece, esclusa la valutazione circa la meritevolezza del debitore, oltre che la convenienza del concordato preventivo per tutti i creditori,



trattandosi di sindacato, quest'ultimo, che spetta al tribunale solo nell'ipotesi di cui all'art. 180, 4° co. in cui siano previste classi di creditori oppure, in assenza di classi, qualora il dissenso sia espresso da creditori rappresentativi del 20% dei crediti ammessi al voto.

Non risultano esservi opposizioni. Infatti, come già detto, i creditori

R.I. e P.C.

hanno dichiarato di non volersi

opporre all'omologa del concordato, ma di aver voluto ribadire la natura prededucibile e/o privilegiata del loro credito, che, tuttavia, dovrà essere oggetto di accertamento in separato giudizio di cognizione. Analogamente

C.S.

s.r.l., quest'ultima costituitasi in

udienza, ha chiesto di essere ammessa al passivo per il credito di € 39.906,94. Domanda all'evidenza estranea al presente giudizio diretto solo all'omologa del concordato preventivo.

Ugualmente i creditori dissenzienti **F.R.+7**

s.r.l. hanno soltanto formulato un'istanza volta all'assunzione di mezzi istruttori necessari per verificare i rapporti della debitrice con taluni istituti di credito, nonché l'andamento delle esposizioni debitorie nei confronti delle banche nei tre anni antecedenti. Sta di fatto che i ridetti creditori non si sono costituiti ritualmente dieci giorni prima dell'udienza per svolgere domanda di opposizione, la cui proposizione apre la via alla possibilità di effettuare la valutazione in termini di convenienza ai sensi dell'art. 180, comma 4, L.F.



Tanto premesso, rileva il collegio che, dal punto di vista formale, la procedura si è regolarmente svolta, nel pieno rispetto delle norme in materia dettate dalla legge fallimentare.

Deve, poi, affermarsi che risulta essere stata raggiunta la maggioranza prescritta (56,32 %), e che le operazioni di voto si sono svolte regolarmente, i voti sono stati validamente ed efficacemente espressi.

Quanto al merito, debbono ritenersi sussistenti nella specie i presupposti di ammissibilità della procedura relativi a:

- qualità di imprenditore non piccolo della società ricorrente: trattasi, invero, di società commerciale che, sulla base della documentazione dimessa e secondo anche quanto emerge dal parere del Commissario Giudiziale, di certo non risulta avere cumulativamente i requisiti di cui all'art. 1, 1° co L.F.;
- stato di crisi, quale emerge dalla documentazione allegata al ricorso per concordato preventivo laddove è evidente lo squilibrio economico finanziario;
- sussistenza di un piano che prevede la cessione di tutti i beni della società alla procedura, accompagnato dalla documentazione tutta di cui all'art. 161 L.F., ivi compresa la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali (come verificati anche dal Commissario Giudiziale) e quindi l'attendibilità del piano.
- fattibilità di tale piano, la cui verifica deve essere effettuata d'ufficio in ogni fase (cfr. Cass. SU 1521/2013).

A tale ultimo proposito occorre, invero, far presente che il Commissario Giudiziale ha concluso il suo parere ex art. 180 L.F. favorevolmente, pur evidenziando delle criticità (legate in prevalenza alla



composizione del passivo concordatario ed alle incognite connesse al possibile incremento dei crediti privilegiati, così da rivedere la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura dell'11,3 %), delle quali, peraltro, era già stata fatta indicazione nella relazione ex art. 172 L.F. e delle quali, dunque, tutti i creditori erano a conoscenza ancor prima di procedere alla votazione. Da ultimo, mette conto rilevare come nel suo parere ai sensi dell'art. 180 L.F. il Commissario Giudiziale abbia evidenziato, ribadendolo all'udienza camerale, il buon andamento dell'attività di recupero dei crediti con una percentuale del 49%, che in uno scenario di crisi complessiva del mercato dell'edilizia rappresenta una nota positiva. Ad ogni modo, l'ampiezza dei fondi appostati (v. pag. 22 della relazione ex art. 172 L.F. per i creditori chirografari e pag. 34 della stessa relazione quanto ai creditori privilegiati) rende non necessario alcun ulteriore accantonamento con riferimento alla posizione del creditore avv. G, il cui credito L s.r.l. in liquidazione non intende più contestare, ed a quella di C.S. s.r.l. oggetto della memoria di costituzione depositata il 13.11.2014.

Pertanto, sussistendo i presupposti di legge, la proposta concordataria va omologata da parte del Collegio.

Poiché la proposta di concordato prevede la cessione di beni e, quindi, la loro liquidazione, va nominato un Liquidatore.

Il Liquidatore dovrà predisporre rendiconti, da sottoporre al Commissario Giudiziale con cadenza semestrale e da depositare in cancelleria, e trasmettere al Comitato dei Creditori ed al Commissario, il quale provvederà a comunicarle ai creditori a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., relazioni semestrali illustrative dello stato della liquidazione.



Il Commissario giudiziale con cadenza semestrale dovrà depositare una relazione sull'andamento della procedura. Inoltre dovrà immediatamente informare il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato.

Ogni operazione contabile compiuta dal Liquidatore dovrà essere registrata in apposito registro, vidimato da almeno un membro del Comitato dei Creditori ex art 38, 1° co. L.F..

Il Liquidatore dovrà, poi, predisporre piani di riparto (anche parziali) per la distribuzione dell'attivo (con la precisazione che le somme incassate dovranno essere versate nel c/c bancario intestato alla procedura) e, al termine della gestione, presentare il conto finale.

Ai sensi dell'art. 182 L.F. va nominato il Comitato dei Creditori nella composizione di cui infra:

Si nomina quale G.D. il dott. Roberto Simone, al quale rimette ogni provvedimento in ordine alle precise modalità di esecuzione del concordato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, così provvede:

- omologa il concordato preventivo proposto da L. s.r.l. in liquidazione di cui al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo concessione totale di beni depositato il 24.3.2014;
- nomina G.D. il dott. Roberto Simone;
- nomina Liquidatore giudiziale il dott. confermando il dott. I

quale Commissario Giudiziale;



- conferisce al dott. l'incarico di vigilare sull'esatto adempimento da parte della società debitrice degli obblighi oggetto del presente giudizio di omologa;

- costituisce il Comitato dei Creditori nella seguente composizione:

I predetti

membri del C.d.C. provvederanno al nomina del Presidente ex artt. 181 e 40, 3° co. L.F.;

- dispone che ogni sei mesi il liquidatore a) predisponga rendiconti da sottoporre al Commissario Giudiziale, che saranno depositati in cancelleria;
- b) trasmetta al Comitato dei Creditori ed al Commissario, il quale provvederà a comunicarla ai creditori a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., relazioni semestrali illustrative dello stato della liquidazione;
- dispone che il Commissario giudiziale con cadenza semestrale depositi una relazione sull'andamento della procedura ed informi immediatamente il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato;
- dispone che le somme ricavate dalla liquidazione delle attività aziendali della società debitrice vengano versate su conto corrente bancario intestato alla procedura e che le stesse, unitamente a quelle già rimesse nella disponibilità del Commissario Giudiziale - dedotte le spese di procedura - siano utilizzate dal Liquidatore medesimo per il pagamento dei creditori concorsuali secondo piani di riparto, anche parziali, da sottoporre all'approvazione del Giudice Delegato, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale;
- dispone che ogni operazione contabile sia annotata su apposito registro vidimato da almeno un membro del C.d.C.;



- dispone che al termine della gestione il Liquidatore presenti rendiconto secondo il disposto dell'art. 116 L.F. e chiedi al G.D., previo parere del Commissario giudiziale, di emettere gli opportuni provvedimenti di accertamento dell'intervenuta esecuzione del concordato;
- rimette al Giudice Delegato di stabilire con decreto ogni più precisa modalità di esecuzione del concordato, disponendo, fin da ora, che la vendita dei beni dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 182, commi 4 e 5, e degli artt. 105-108 ter L.F., in quanto compatibili;
- dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 L.F. e la sua comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, nonché al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.
- nulla sulle spese processuali.

Venezia, 13.11.2014

Il Presidente

Maurizio Volpin

